

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Codice Fiscale e Partita IVA 09288750962
E-mail: fusetti@studiosfusetti.com

20821 MEDA (MB) – Viale Brianza n° 19
Telefono 0362-70653

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 08 del 6 aprile 2016

CANONE RAI AD USO PRIVATO

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto importanti novità circa il pagamento del canone RAI **per uso privato**. A partire dal **1° gennaio 2016** sono cambiati sia l'importo che le modalità di pagamento. Quanto all'importo, pur continuando a gravare su tutti i detentori di apparecchi televisivi indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dell'utilizzo, è prevista una riduzione del canone a **€ 100,00**. Quanto alle modalità di pagamento, invece, l'imposta **verrà addebitata in via presuntiva**, a tutti quei contribuenti privati che **siano intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, riferita all'immobile in cui ciascun soggetto ha fissato la propria residenza**. L'imposta, quindi viene addebitata direttamente nella bolletta elettrica con una specifica e distinta voce, non soggetta ad IVA, che verrà suddivisa in **10 rate mensili**. Limitatamente **al 2016**, stante il necessario adeguamento dei sistemi di fatturazione, il primo addebito del canone avverrà a partire **dal 1° luglio**, con la prima fattura che verrà emessa dai fornitori successivamente a tale data.

I cittadini titolari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o l'erede, se l'utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto, che non detengono alcun apparecchio televisivo hanno modo di superare la presunzione di possesso, da cui deriva l'addebito del canone RAI in bolletta, presentando **un'apposita autocertificazione allo sportello abbonamenti TV (S.A.T.)**.

A questo proposito l'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello (con le relative istruzioni) di dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del canone RAI in caso di non detenzione dell'apparecchio tv, per segnalare la presenza di un'utenza elettrica intestata ad altro familiare o la variazione di una precedente dichiarazione. **La dichiarazione di non detenzione di apparecchi tv ha validità annuale**. In via transitoria, per **l'intero anno 2016** la dichiarazione va presentata **tramite servizio postale entro il 30 aprile 2016 oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016**.

A regime, i termini vanno dal 1° luglio al 31 gennaio dell'anno di riferimento (ad esempio, la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 e non oltre il 31 gennaio del 2017, avrà effetto per l'intero canone del 2017). I contribuenti che attivano nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale presentano la dichiarazione di non detenzione, o segnalano il familiare che paga il canone, entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione dell'utenza. In via transitoria per le utenze attivate a gennaio e febbraio 2016, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato entro il 30 aprile prossimo, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente da parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale.

Tutte le informazioni ed il relativo modello si possono trovare ai seguenti link:

<http://www.canone.rai.it/>

oppure

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

Home - Cosa devi fare - Richiedere - Canone Rai

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI